



Comune di Monteprandone

P.R.A.E.E.T.®

PIANO DI RIASSETTO ANALITICO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE TERRITORIALI

REGOLAMENTO

**PER L'INSTALLAZIONE, IL RIASSETTO,
LA RAZIONALIZZAZIONE E DELOCALIZZAZIONE
DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI FISSI DI
TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE ASSIMILABILI**

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.....	Riferimenti normativi
Art. 2.....	Definizioni
Art. 3.....	Obiettivi e ambito di applicazione
CAPO II	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 4.....	Installazione delle infrastrutture
Art. 5.....	Criteri di scelta delle localizzazioni
Art. 6.....	Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali
Art. 7.....	Impianti esistenti – Azioni di Ricollocazione e Risanamento
Art. 8.....	Impianti temporanei
Art. 9.....	Programmi annuali delle installazioni
CAPO III	PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
Art. 10.....	Unità organizzativa responsabile
Art. 11	Istanza di autorizzazione e segnalazione di inizio attività: Procedure autorizzatorie
Art. 12	Documentazione tecnica
Art. 13.....	Pubblicità
Art. 14.....	Integrazione documentale
Art. 15.....	Decisione
Art. 16.....	Catasto delle S.R.B.
Art. 17.....	Dichiarazione di post-attivazione e utilizzo della potenza
CAPO IV	VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 18.....	Vigilanza e controllo
Art. 19.....	Sanzioni amministrative
Art. 20.....	Pubblicità dei dati di controllo
CAPO V	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21.....	Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento trae i principi legislativi dai seguenti provvedimenti:
 - a. **Legge n.36/2001** - detta i principi fondamentali per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di:
 - 1) assicurare la tutela della salute della popolazione, dei lavoratori e delle lavoratrici dagli effetti della esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell'**art. 32 della Costituzione**;
 - 2) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione, di cui all'**art. 174, paragrafo 2**, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
 - 3) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
 - b. **Art. 191** (ex art. 174 TCE) del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (G.U. UE 9/05/2008), in cui viene richiamata la politica dell'UE fondata sul **Principio di Precauzione** e dell'azione preventiva;
 - c. **Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1815/2011**, attraverso cui si esortano gli stati membri a *“ridurre i livelli di esposizione della popolazione, a condurre campagne informative, a disciplinare l'installazione di stazioni radio base, a prestare attenzione alla situazione dei bambini, più gravemente esposti ai rischi per conformazione biologia ed a prendere in considerazione le istanze di persone elettrosensibili”*;
 - d. **Arts. 115 e 117 Cost.** a seguito della riforma costituzionale del Tit. V operata con la L. 18/10/2001 n. 3, ed, in particolare, in ragione della disposizione di cui al nuovo art. 117 Cost. (secondo il comma 6 *“i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*), la potestà regolamentare dei Comuni ha assunto, nel sistema generale delle fonti normative, un ruolo nuovo rispetto al sistema previgente;
 - e. **DPR 380/2001**, art. 3, lett. e) recante *“Testo Unico dell'Edilizia”*, laddove agli enti locali è pienamente riconosciuto il potere sulla verifica della compatibilità urbanistica in merito alla *“installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”*;
 - f. **D.Lgs. 259/2003**, recante *“Codice delle Comunicazioni elettroniche”*, i cui artt. 87 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile. Va considerato, al riguardo, che tale disciplina, conforme a criteri rilevanti anche sul piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche inerenti le installazioni, senza privare l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ex D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. in tal senso ex multis: Corte Costituzionale, Sentenze: n. 129 del 23 marzo 2006; n. 265 del 21 giugno 2006 e Ord. n. 203 del 18 maggio 2006; Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 12318, del 23 marzo 2007; Consiglio di Stato sez. VI n. 1768 del 2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3534 del 15 giugno 2006; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4000 del 26 luglio 2005);

- g. **DPCM 8 luglio 2003**, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28-8-2003)
- h. **Legge Regione Marche 30 marzo 2017, n. 12** concernente “*Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.*”
- i. **Protocollo d'intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni**, per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base, sottoscritto a Roma, 17 dicembre 2003, vincolante ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 259/2003 per le Amministrazioni locali ed i Gestori della telefonia mobile (*TAR Campania, Sez. II, 9 agosto 2007, sentenza n. 899*);
- j. **D.L. 76/2020** (c.d. **Decreto Semplificazioni**), convertito in L. 120/2020, ed in particolare l'art. 38, 6° comma, che modifica l'art. 8, 6° comma L. 36/2001, la cui nuova formulazione recita: “*I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.*”

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. **Infrastrutture e impianti**: insieme di antenne, sale apparati ed apparecchiature meccaniche e radioelettriche (comprese le loro strutture di sostegno e portanti come tralicci, torri, pali ecc.) che emettono un campo elettromagnetico con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, come descritte e disciplinate dalla guida CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
- b. **Stazioni Radio Base**: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature specificamente adibite alla comunicazione per telefonia cellulare.
- c. **Antenne Radio-Televisione**: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature specificamente adibite alla trasmissione di segnali per i servizi radio e televisivi.
- d. **P.R.A.E.E.T.® (Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali)**: Piano settoriale di analisi e studi sul territorio che individua, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, le aree più idonee ove localizzare i nuovi impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché l'eventuale risanamento degli esistenti. Il P.R.A.E.E.T.® costituisce un “piano dinamico”, suscettibile di essere aggiornato dall'Amministrazione ogni anno e/o a seguito di una sopravvenuta esigenza di pianificazione del Territorio.
- e. **Operatore**: soggetto abilitato ad installare e manutenere gli impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento.

- f. Co-siting o coubicazione: procedura di accorpamento e/o razionalizzazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, sulla base dei criteri localizzativi dettati dal successivo art. 4.
- g. Servizio di telefonia mobile: insieme di tecnologie abilitate alla diffusione dei segnali radio da e verso gli apparati ricetrasmittenti dell'utenza, secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, "Servizi" il servizio il GSM, l'UMTS, l'LTE, il 5G ed eventuali servizi futuri di nuova e diversa tecnologia.
- h. Servizi Radio e Televisivi: insieme di tecnologie abilitate alla diffusione dei segnali radio-tv da e verso gli apparati ricetrasmittenti dell'utenza, secondo una specifica e autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi Radio e Televisivi le emittenti televisive pubbliche e private, le radio pubbliche e private e i servizi necessari alle forze dell'ordine, della protezione civile ecc.
- i. Siti sensibili: aree, immobili o porzioni di territorio che, per i servizi e le funzioni espletate, risultano potenzialmente esposte ai campi elettromagnetici emessi dalle infrastrutture di comunicazione elettronica. Sono individuati quali siti sensibili le aree e gli edifici indicati nell'art. 10, comma 1, lett. c) della L.R. 12/2017 (ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi e loro relative pertinenze).
- j. Criteri localizzativi: obiettivi di qualità ex art. 3, comma 1, lett. d) L. 36/2001; rappresentano gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dall'art. 10 L.R. 12/2017.
- k. Piani di Rete: piani di sviluppo, solitamente biennali, presentati dalle Compagnie Telefoniche all'Amministrazione per comunicare le esigenze di pianificazione degli impianti di Stazioni Radio Base.
- l. Aree Preferenziali: porzioni di territorio idonee, ai sensi dei criteri di cui al successivo art. 5 nonché dell'art. 10 L.R. 12/2017, ad ospitare siti ove indicare impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilate.

Art. 3

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Il Comune di Monteprandone (AP) con il presente Regolamento, nel rispetto dei principi e norme indicate all'art. 1, disciplina, ai sensi dell'art. 8, co. 6, della L. 36/2001, nonché dell'art. 6, co. 1 L.R. 12/2017, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici nonché gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
2. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili, installati nel territorio del Comune di Monteprandone, ai sensi dell'art. 3, comma 1 L.R. 12/2017;
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria ed alla Pubblica sicurezza.

4. Sono altresì esclusi gli impianti radio-televisivi, per i quali si rinvia alla normativa nazionale vigente.
5. E', in particolare, obiettivo della Amministrazione perseguire, attraverso l'attuazione del Regolamento, la massima tutela della popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici, adottando criteri, prescrizioni e standard urbanistici diretti a favorire e sostenere la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio.
6. Le azioni del presente Regolamento e del P.R.A.E.E.T.® sono informate ai principi di cui all'art. 6, comma 3, L.R. 12/2017, con riferimento alla trasparenza, l'informazione e la partecipazione.

CAPO II

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 4

Installazione delle infrastrutture

1. L'installazione di infrastrutture relative ad impianti di cui all'art. 2 del presente regolamento è consentita su tutto il territorio del Comune, nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al successivo art. 5 e contenuti nel P.R.A.E.E.T.®, nonché di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, L.R. 12/2017.
2. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, previa approvazione con delibera di Consiglio Comunale, sentita la commissione consiliare competente, viene elaborato il P.R.A.E.E.T.®, che costituisce l'elenco delle localizzazioni ove è possibile procedere alle nuove installazioni; all'interno di dette aree sono individuati, in concertazione con gli operatori interessati e ARPAM, i siti definitivi.

Art. 5

Criteri di scelta delle localizzazioni

1. I criteri guida che determinano le scelte localizzative delle infrastrutture, oggetto del presente Regolamento, sono informati al Principio di Precauzione, di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) L. 36/2001 nonché al mantenimento di livelli di campi elettromagnetici, di cui alla Risoluzione 1815/2011 dell'Assemblea Plenaria del Consiglio d'Europa, e si applicano ai sensi dell'art. 10 L.R. 12/2017.
2. L'Amministrazione individua, attraverso lo strumento del P.R.A.E.E.T.®, le aree idonee ad ospitare gli impianti di telefonia mobile, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Garanzia dell'osservanza dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e progressivo raggiungimento dell'obiettivo di qualità, definito dalla Legge 36/ 2001 art. 3 c.1 l.d) e dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 art. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, con il presente Regolamento sono individuate come aree intensamente frequentate, all'interno del territorio comunale, le **aree sensibili** di cui all'art. 2 punto "i".

- b. Individuazione dei nuovi siti, in via prioritaria, ma non esclusiva, su aree o immobili a destinazione non residenziale, di proprietà comunale.
 - c. Distribuzione dei nuovi impianti in coubicazione (*co-siting*), laddove tecnicamente possibile.
 - d. Riduzione dell'impatto visivo degli impianti, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale ed ambientale, ed incentivazione all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al tempo dell'installazione, sia per i nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti.
 - e. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 12/2017, non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sui siti sensibili di cui all'art. 2 punto "i" del presente Regolamento e relative pertinenze.
 - f. Si potrà procedere alla installazione di impianti di telefonia mobile in aree o siti ritenuti sensibili solo se tutte le precedenti localizzazioni risultano impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relativi alle aree sensibili.
 - g. Sono preferibili aree non densamente abitate, al fine di ridurre il numero dei siti complessivi, nel rispetto delle esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
 - h. Qualora siano pianificate stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 42/2004 (*Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*) e successivi aggiornamenti e contenere ogni accorgimento idoneo a ridurre al massimo l'impatto sul paesaggio.
3. L'assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, stabilisce ed aggiorna, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni sito individuato come idoneo all'installazione degli impianti di cui all'art. 2 del presente regolamento.
 4. I proventi derivanti dalle locazioni stabilite ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D.lgs 259/2003, da collocare in apposito capitolo di spesa, potranno essere destinati tutti o in parte a finalità di interesse pubblico ed in particolare ad interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per finanziare campagne di monitoraggio e di informazione alla popolazione sui temi ambientali, con particolare attenzione alle tematiche della esposizione ai campi elettromagnetici.

Art. 6

Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali

1. La "Relazione sulle Aree Preferenziali" allegata al Piano contiene le specifiche tecniche e le indicazioni di ogni Area Preferenziale, con individuazione dell'eventuale sito puntuale su cui procedere all'installazione.
2. Le Aree Preferenziali, indicate dal Piano alla tavola "Mappa delle Aree Preferenziali per le Stazioni Radio Base", sono numerate ed indicano l'area in cui effettuare le ricerche dell'eventuale sito puntuale definitivo.
3. Aree Preferenziali in zone vincolate - Centro Storico: qualora le installazioni di Stazioni Radio Base su siti puntuali indicati dalla Relazione e dal Piano siano impediti da vincoli

non superabili, i gestori di telefonia potranno richiedere una Conferenza di servizi, di concerto con tutti i soggetti interessati, per presentare all'Amministrazione comunale un piano alternativo per la copertura dell'area in questione (es. utilizzo di micro celle).

Art. 7

Impianti esistenti

Azioni di Ricollocazione e Risanamento

1. Per gli impianti già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e non conformi ai criteri guida contenuti nell'art. 5, è dato un termine di 12 mesi per presentare un piano di riqualificazione e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.
2. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al punto precedente il Comune potrà convocare una Conferenza di Servizi per procedere, di concerto con tutti i soggetti interessati, alla redazione del piano di rilocalizzazione.
3. Nel caso di trasferimento di un impianto esistente da un'area privata a un'area di proprietà comunale, l'Amministrazione potrà valutare l'eventuale applicazione di una agevolazione finanziaria (es. Canone agevolato). L'eventuale agevolazione sarà formalizzata mediante apposito contratto.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8.07.2003, si applicano le azioni di risanamento prescritte dall'art. 14 L.R. 12/2017.

Art. 8

Impianti temporanei

1. L'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e impianti radioelettrici temporanei, necessaria per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, manifestazioni, eventi, spettacoli, è consentita, ai sensi dell'art. 8 L.R. 12/2017, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 10 L.R. 12/2017 e dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. La disciplina autorizzativa è dettata dall'art. 87-quater D.Lgs. 259/2003, come modificato dall'art. 38 D.L. 76/2020 (c.d. *Decreto Semplificazioni*).

Art. 9

Programmi annuali delle installazioni (*Piani di Rete*)

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale, ciascun gestore, ai sensi dell'art. 11 L.R. 12/2017, trasmette entro il 31 marzo di ogni anno e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento di eventuale convocazione, al servizio Ambiente del Comune un programma annuale generale (*Piano di Rete*) degli impianti fissi, che si intendono installare, nonché in previsione di eventuali necessità circa interventi di implementazione di servizi o modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare negli anni successivi. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di

impianti non intendano apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente.

2. Al riguardo, ogni gestore redige un elenco ed una mappa comprensivi dell'indicazione della localizzazione e della tipologia degli impianti esistenti e di quelli previsti, evidenziando le priorità, al fine di permettere la redazione del Piano di localizzazione delle SRB.
3. In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, la stessa dovrà comunque pervenire inderogabilmente entro 60 giorni dalla istanza, pena l'esclusione degli impianti interessati dal relativo piano.
4. Obiettivo della pianificazione è di garantire il miglior inserimento degli impianti, per le finalità di cui all'art. 3, razionalizzando e ottimizzando gli interventi previsti dai gestori, di concerto con il Comune, anche attraverso la condivisione di siti (*co-siting*) e l'individuazione e messa a disposizione di eventuali aree ed immobili pubblici.
5. Il programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto alla verifica dell'amministrazione comunale.
6. La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati dal presente regolamento la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 87 ter del d.lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.

CAPO III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 10

Unità organizzativa responsabile

1. L'unità organizzativa, responsabile dei procedimenti di autorizzazione, relativi alle infrastrutture di cui all'art. 2, lett. a) del presente regolamento, nonché per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, è il IV Settore Assetto del Territorio – Attività Produttive – Tutela Ambientale.

Art. 11

Procedure autorizzative

Istanza di autorizzazione e Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 87 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 160 del 2010 e dal D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., le procedure inerenti gli impianti disciplinati dal presente regolamento, dovranno essere telematiche ed avviate esclusivamente mediante ricorso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

3. Fermo restando il parere tecnico radioprotezionistico dell'ARPAM, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative.

4. Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.

5. Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis, del d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, il Comune può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione dei medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di radiotelecomunicazioni.

6. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001, i gestori degli impianti di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima, a qualunque titolo legittimati, provvedono ad applicare entro novanta giorni dall'installazione o modifica dei medesimi, in luogo accessibile e visibile, un cartello informativo; esso contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

7. In ogni caso, per ogni installazione, va verificata la rispondenza alle norme in materia di impatto acustico ex Legge n. 447 del 1995, inoltre, per ogni tipologia di intervento va verificata l'applicabilità delle Norme Tecniche sulle Costruzioni in zona sismica di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e L.R. Marche n. 1 del 2018.

8. Essendo gli impianti per le infrastrutture di reti pubbliche comunicazione elettronica assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, di cui all'art. 16 dcl D.P.R. 380/2001, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs n. 259/2003, sono escluse dalla disciplina del presente regolamento eventuali localizzazioni di impianti sperimentali e/o di nuove tecnologie che dovranno formare oggetto di specifici provvedimenti autorizzatori e regolamentari.

9. Le domande devono essere presentate in conformità ai modelli indicati nell'allegato 13 al D.Lgs n. 259/2003.

a) MODELLO A - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

b) (impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt);

c) MODELLO B - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale ai 20 Watt).

d) MODELLO C - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

e) MODELLO D - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE.

Art. 12

Documentazione tecnica

Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei degli stessi, il soggetto richiedente deve presentare al Comune, oltre ad apposita istanza o SCIA da redigere su apposito modello conforme agli stampati in allegato:

- a) Relazione di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico (A.I.E. Analisi di Impatto Elettromagnetico), secondo quanto disposto dalla normativa vigente, relativa all'impianto medesimo, sulla scorta di una dichiarazione di responsabilità a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione quanto al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento.
- b) Progetto architettonico redatto in scala opportuna corredata da una dettagliata documentazione fotografica dello stato dei luoghi; in ogni caso, dovrà contenere l'inquadramento territoriale dell'intervento e indicarne l'esatta ubicazione, anche a mezzo di estratto di mappa catastale dell'area con indicato l'impianto;
- c) Per le nuove installazioni è necessario presentare anche un elaborato progettuale con la simulazione fotorealistica dell'intervento (rendering fotorealistico) in relazione con il contesto territoriale di inserimento;
- d) Autocertificazione del tecnico progettista relativa al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- e) documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, Legge n. 447 del 1995, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 227 del 2011;
- f) documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13 del 1989 e del relativo D.M. n. 236 del 1989;
- g) deposito del progetto, se dovuto, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. Marche n. 1 del 2018;
- h) autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii., circa il titolo legittimante l'intervento (ubicazione, titolo di proprietà ecc.).

La documentazione dovrà essere redatta e firmata in formato digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005. C

Art. 13

Pubblicità

1. In materia di pubblicità e trasparenza, le istanze pervenute saranno pubblicate sul sito istituzionale comunale.
2. La pubblicità di cui al comma precedente deve avvenire senza diffusione dei dati caratteristici dell'impianto.

Art. 14

Integrazione documentale

1. Qualora la domanda o la SCIA sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza e per una sola volta, richiede la presentazione della documentazione necessaria ai fini della regolarizzazione e completamento dell'istanza.
2. Nel caso rappresentato al comma precedente, il termine del procedimento si sospende dalla data della richiesta di integrazione documentale e inizia nuovamente a decorrere dal momento della presentazione al protocollo generale del Comune della integrazione documentale richiesta.
3. Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta, senza che la relativa integrazione documentale sia stata prodotta, la stessa si intende come non presentata e quindi l'istanza deve intendersi archiviata.

Art. 15

Decisione

1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, comunque relative ai siti individuati dal Piano, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla data della loro presentazione all'ufficio protocollo del Comune, o dal momento della avvenuta integrazione documentale, non sia stato notificato agli interessati un provvedimento espresso di diniego. Gli impianti, comunque, non potranno essere attivati (o modificati, se trattasi di richiesta di sola modifica radioelettrica), se non a seguito dell'ottenimento del parere positivo da parte di ARPAM.

Art. 16

Catasto delle S.R.B.

1. I gestori degli impianti radioelettrici preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, a questo Comune e all'ARPAM i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le indicazioni contenute nel Modello B dell'Allegato 13 del d.lgs. 259/2003, ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale di cui all'articolo 9, L.R. 12/2017.

Art. 17

Dichiarazione di post-attivazione e utilizzo della potenza

Per ciascun impianto legittimato secondo le modalità di cui al presente Regolamento, il gestore fornisce, entro 15 (quindici) giorni dall'attivazione del medesimo, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune e all'ARPAM, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati. L'ARPAM provvede all'esecuzione delle verifiche di competenza secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5, L.R. Marche n. 12 del 2017 e ss.mm.ii.. Nell'ipotesi in cui nella comunicazione di cui al comma 1 venga dichiarato l'utilizzo di una potenza inferiore rispetto a quella autorizzata, il gestore, entro i dodici mesi successivi alla comunicazione, può aumentare detta potenza sino al limite massimo autorizzato, previa ulteriore comunicazione; decorso tale termine in assenza della ulteriore comunicazione, l'impianto è autorizzato per la potenza inferiore dichiarata ai sensi del comma 1.

CAPO IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 18

Vigilanza e controllo

1. Successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto il Comune potrà procedere in qualsiasi momento alla vigilanza urbanistico-edilizia, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ed ai controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/2001, secondo le modalità nello stesso indicate. In caso di impossibilità di ARPA Marche di effettuare tempestivamente i controlli di cui al citato art. 14, il Comune potrà avvalersi della consulenza di professionalità esterne, fornite di adeguate competenze nel settore dei monitoraggi e dotate di strumentazioni analoghe a quelle in uso ad ARPA Marche.
2. I gestori sono tenuti a comunicare al Comune eventuali variazioni e anomalie riscontrate negli impianti da essi gestiti o da quelli esistenti, che si presume possano superare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dalla normativa in vigore.
3. Il Comune, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:
 - a) Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti;
 - b) Individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 Luglio 2003 e cioè in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
4. Sarà cura del Comune promuovere un programma di monitoraggio in continuo, individuando i siti da sottoporre a controllo.
5. Il comune stabilisce i criteri di priorità nei controlli, tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
6. I dati scaturiti dalle misure sono posti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati, eventualmente, anche attraverso la rete civica, al fine di consentire alla cittadinanza di poter accedere al controllo delle emissioni.

Art. 19

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8 mila euro a 80 mila euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo legittimante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 50 mila euro.
3. L'omessa trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 5, l.r. 12/2017 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.
4. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 12, l.r. 12/2017 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila euro a 30 mila euro.
5. Il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 15, l.r. 12/2017 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle vigenti disposizioni di legge ovvero il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione delle azioni di risanamento di cui al precedente articolo 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 36/2001, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del d.l. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.
7. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della Legge 36/2001, per le sanzioni previste da questo Regolamento non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Per quanto non previsto, si applica la L.R. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
9. I Comuni inviano entro il 31 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente una relazione sull'esito dei procedimenti sanzionatori attivati.
10. Per le violazioni di natura urbanistica trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio prevista dal DPR 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali di cui al Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).

Art. 20

Pubblicità dei dati di controllo

1. Al fine di tutelare la salute e l'ambiente dalla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Comune deve garantire l'informazione sulle attività di installazione, monitoraggio e localizzazione degli impianti, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Albano Laziale, 19.06.2021

L'Amministratore

Architetto Luigi Izzo

Silvia Argano

